Allegato "B" Repertorio n. 43.408 Raccolta n. 12.045 S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1. E' costituita una fondazione denominata "LARIOFIERE". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
- 1.2. La Fondazione ha sede legale in Erba, presso il complesso fieristico al viale Resegone s.n..
- 1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo

2.1. La Fondazione ha lo scopo di favorire, sviluppare e sostenere attività di promozione economica e di marketing, consentendo così lo sviluppo delle economie territoriali.

La Fondazione, in quanto funzionale allo sviluppo armonico delle imprese del tessuto economico di riferimento ed alla loro capacità di operare sul mercato, sviluppa progetti e attività in ambito economico, sociale, culturale e scientifico. La Fondazione persegue il proprio scopo anche gestendo l'attività di promozione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche, sia periodiche che occasionali, di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e altresì di convegni, congressi, seminari ed incontri. Tali iniziative sono realizzate, in attuazione del principio di sussidiarietà. in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e Private anche su proposta delle stesse. A tal fine tutela il suo patrimonio e ne cura lo sviluppo svolgendo attività rivolta alla realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione finalizzate all'utilizzazione ottimale di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici ed altre attività di promozione economica. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, nei settori di competenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri, di efficienza ed economicità.

Articolo 3

Attività

3.1. Per il perseguimento dello scopo, la Fondazione può svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi.

La Fondazione può collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

La Fondazione può richiedere per le proprie attività e per l'ottenimento dei propri fini sociali riconoscimenti e contributi pubblici e privati.

La Fondazione potrà in particolare:

- a) acquistare, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo e gestire beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.
- È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Patrimonio

- 4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati a tale titolo dagli Enti partecipanti alla Fondazione.
- 4.2. Esso si incrementa per effetto:
- a) dei conferimenti degli Enti partecipanti alla Fondazione,
 delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- d) dalle riserve derivanti da rivalutazioni ed altre operazioni straordinarie.

Articolo 5

Fondo di gestione

- **5.1.** Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:
- a) proventi derivanti dall'attività di cui all'articolo 3;
- b) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dagli Enti partecipanti alla Fondazione o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.
- E' fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse

da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

Bilancio di Esercizio

- 6.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale ed inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea di Partecipazione entro il 30 novembre di ogni anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 30 aprile successivo, l'Assemblea di Partecipazione approva il bilancio consuntivo. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi previsti per le società di capitali, ove compatibili. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.
- E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Articolo 7

Membri della Fondazione

7.1. I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori; Promotori.

Articolo 8 Fondatori

- 8.1. Sono Fondatori:
- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como,
- la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco,
- il Comune di Erba.

Articolo 9 Promotori

- 9.1. Sono Promotori:
- la Provincia di Lecco;
- ulteriori soggetti la cui domanda venga accolta dall'Assemblea di partecipazione che può determinare le condizioni di ammissione, comprendenti anche conferimenti di beni, servizi o denaro.

Articolo 10

Esclusione e recesso

10.1. L'Assemblea di Partecipazione decide con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti, l'esclusione degli Enti partecipanti alla Fondazione aventi qualifica di soggetti "Promotori", per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via e-

semplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

In caso di esclusione o recesso, i componenti gli organi nominati o designati in quanto espressione dell'escluso o receduto, decadono immediatamente.

Gli Enti Fondatori non possono venire esclusi.

L'esclusione o il recesso non da diritto alla restituzione delle somme versate.

Articolo 11

Organi della Fondazione

11.1. Identificazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di Partecipazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio dei Revisori Legali.
- La partecipazione agli Organi Amministrativi della Fondazione è a titolo gratuito. Potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate approvate dal Consiglio Direttivo.

11.2. Durata

Gli organi di cui ai punti b), c) e d), restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 12

Assemblea di Partecipazione

12.1. Voti

In Assemblea gli Enti partecipanti alla Fondazione dispongono dei seguenti voti:

- Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como: n. 30 (trenta) voti;
- Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Lecco: n. 30 (trenta) voti;
- Comune di Erba: n. 10 (dieci) voti;
- Provincia di Lecco: n. 6 (sei) voti;
- altri soggetti "Promotori": n. 1 (un) voto.

Gli Enti partecipanti alla Fondazione diversi dalle persone fisiche interverranno all'assemblea di partecipazione mediante delegato nominato nelle forme di Legge. E' ammessa la delega solamente nei confronti di altro Ente partecipante alla Fondazione.

12.2. Convocazione

L'Assemblea di Partecipazione è convocata:

- a) dal Presidente, ovvero, in caso di impedimento dello stesso, dal Vice presidente per gli adempimenti previsti dallo statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) su iniziativa di almeno due degli Enti partecipanti alla Fondazione ovvero di almeno il dieci per cento dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione;
- c) dal Collegio dei Revisori Legali.

La convocazione dovrà avvenire per lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione ed in seconda convocazione con la partecipazione di una quota pari a un terzo dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione.

L'Assemblea di Partecipazione può tenersi per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli Enti partecipanti alla Fondazione. Dovrà comunque risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'Assemblea di Partecipazione in audio o video conferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea di Partecipazione è comunque validamente costituita, anche in assenza di convocazione rituale, con l'intervento della totalità degli Enti partecipanti alla Fondazione, e della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Legali. In tale ipotesi ciascuno degli Enti partecipanti alla Fondazione può opporsi alla trattazione di argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.

Tutte le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza dei voti spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione intervenuti in Assemblea, fatta eccezione per:

a) le deliberazioni di cui al punto 12.3 lettera c) per le

quali occorre il voto favorevole dell'unanimità dei membri Fondatori;

- b) le deliberazioni inerenti le materie di cui al punto 12.3 lettera d), per le quali occorre la maggioranza semplice dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione;
- c) le deliberazioni inerenti le materie di cui al punto 12.3 lettera f), per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione;
- d) le deliberazioni di cui al punto 12.3 lettera g) per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione.
- e) le deliberazioni di cui all'articolo 17, per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei voti complessivamente spettanti agli Enti partecipanti alla Fondazione.

Delle deliberazioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.3. Decisioni di competenza

L'Assemblea di Partecipazione provvede a:

- a) approvare, entro il 30 Novembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio precedente;
- b) stabilire le direttive strategiche per l'attuazione degli scopi della Fondazione;
- c) decidere in merito alle richieste di ammissione quali soggetti "Promotori" alla Fondazione;
- d) nominare il Consiglio Direttivo, il Presidente, Vice Presidente e il Collegio dei Revisori Legali;
- e) deliberare in merito agli argomenti alla stessa sottoposti da parte del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare le modifiche al presente statuto;
- g) deliberare l'esclusione dei soggetti "Promotori" ai sensi dell'articolo 10;
- h) deliberare in merito all'estinzione della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina dei Liquidatori.

Articolo 13 Consiglio Direttivo

13.1. Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre Consiglieri, per un totale di cinque componenti nominati dall'Assemblea di Partecipazione.

Tre Consiglieri sono nominati su designazione, in ragione di uno per ciascun ente, della Camera di Commercio di Como, della Camera di Commercio di Lecco e del Comune di Erba. Un Consigliere è nominato su designazione congiunta della Camera di Commercio di Como e della Camera di Commercio di Lecco. Un Consigliere è nominato su designazione della Provincia di

Lecco.

Le designazioni si intendono vincolanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea di Partecipazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12.3 lettera d), possono essere scelti esclusivamente tra i componenti in rappresentanza dei soggetti "Fondatori".

Qualora il Presidente sia nominato tra i componenti designati dalle Camere di Commercio, il Vice Presidente sarà il Consigliere nominato in rappresentanza del Comune di Erba.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel periodo intercorrente tra la scadenza della carica e il momento dell'accettazione dell'incarico da parte dei componenti di nuova nomina, il Consiglio Direttivo scaduto continua a esercitare le proprie funzioni.

13.2. Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente e, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato a richiesta di almeno due membri.

La convocazione dovrà avvenire per lettera raccomandata, telegramma o messaggio di posta elettronica certificata inviati almeno tre (3) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora della convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione rituale, con la presenza di tutti i suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori Legali.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.3. Decisioni di competenza

Il Consiglio Direttivo:

- a) decide le azioni necessarie per dare attuazione alle direttive strategiche stabilite dall'Assemblea di Partecipazione:
- b) delibera su ogni argomento che non sia riservato, dallo statuto, alla competenza dell'Assemblea di Partecipazione, svolgendo tutto quanto necessario per l'amministrazione ordi-

naria e straordinaria dell'ente e promuovendo ed organizzando l'attività;

- c) predispone il programma annuale di attività;
- d) predispone il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea di Partecipazione;
- e) provvede alla nomina del Direttore, all'attribuzione al medesimo di poteri e deleghe e alla determinazione del relativo compenso;
- f) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in apposito libro tenuto secondo le norme di legge.

Articolo 14

Il Presidente

- 14.1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di Partecipazione tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.
- Il Presidente:
- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea di Partecipazione;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori Legali

- 15.1. Il Collegio dei Revisori Legali è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea di Partecipazione. All'atto della nomina, l'Assemblea provvede a individuare il componente al quale spetta la carica di Presidente del Collegio.
- I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
- I componenti del Collegio durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
- Il Collegio svolge i compiti di controllo di cui agli articoli 2.403 e seguenti del Codice Civile, predisponendo la relazione al bilancio d'esercizio e vigilando sull'osservanza della Legge dello Statuto. Ai componenti del Collegio spetta

un'indennità annuale stabilita dall'Assemblea di Partecipazione secondo la normativa vigente.

Articolo 16

Direttore Generale

- 16.1. Il Direttore Generale sovraintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste dall'atto di nomina.
- Al Direttore Generale compete, nei limiti delle direttive precisate dal Consiglio Direttivo:
- a) organizzare l'attività dell'ente incaricandosi della operatività ordinaria dello stesso;
- b) mantenere in efficienza e corretto stato l'immobile, le attrezzature, l'impiantistica di proprietà dell'ente;
- c) stipulare contratti ed assumere impegni connessi alla gestione ordinaria dell'ente;
- d) assumere e licenziare personale dipendente, curare gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro ed organizzare le mansioni e l'attività del personale stesso;
- e) adempiere agli obblighi in materia di disciplina delle manifestazioni fieristiche.
- Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio Direttivo.

Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da suo delegato.

Articolo 17

Estinzione della Fondazione

17.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, l'Assemblea di Partecipazione nomina anche il, o i liquidatori.

Esaurita la liquidazione, le riserve formate da avanzi di gestione saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea di Partecipazione, a soggetti pubblici e/o privati, ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero secondo quanto disposto dalle norme di leggi vigenti. Il Fondo di dotazione formato dagli apporti degli enti di cui all'art. 4 verrà restituito agli Enti stessi all'esito della liquidazione stessa.

Articolo 18

Norma di rinvio

- 18.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.
- F.to Giovanni Ciceri
- F.to Mario Mele (segue sigillo)